



COMUNE DI PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 30

Seduta del 30/03/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2023
- APPROVAZIONE.-

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **14:58**, in seduta **Ordinaria**, in modalità mista, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto Comunale, 26 e 28 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Sono presenti i seguenti n. **33** componenti del Consiglio Comunale, non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	GELLI EMANUELE	SI	18	SARACCA CRISTIANO ETTORE	SI
2	TOMASI ALESSANDRO	SI	19	CALZOLARI PAOLA	SI
3	RASO FABIO	SI	20	ROMOLI PAOLO	SI
4	FERRI BIANCA	SI	21	CERDINI CINZIA	SI
5	MATI ISABELLA	SI	22	FRATONI FEDERICA	SI
6	PATANE' SALVATORE GIUSEPPE	SI	23	GIUSTI MATTEO	SI
7	FONTANA FILIPPO	SI	24	TOSI PAOLO	SI
8	CIPRIANI LUCA	SI	25	BOANINI LORENZO	SI
9	PELAGALLI FRANCESCO	SI	26	NESI STEFANIA	SI
10	CAPECCHI FRANCESCA	SI	27	BOTTACCI IRENE	SI
11	GALLIGANI LORENZO	SI	28	FRAGAI AGOSTINO	SI
12	SICARI JESSICA	SI	29	COTTI ANTONELLA	SI
13	BARGIACCHI GIULIA	SI	30	NUTI TINA	SI
14	TRIMBOLI ANTONINO	SI	31	NESTI MATTIA	SI
15	BOJOLA IACOPO	SI	32	BRANCHETTI FRANCESCO	SI
16	CHECCUCCI EMANUELA	SI	33	BONACCHI GRETA	SI
17	PAGLIAI GIAMPAOLO	SI			

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE, nella sua qualità di **Presidente**.

Sono inoltre presenti:

gli **Assessori**: SEMPLICI MARGHERITA, SGUEGLIA GABRIELE, CIALDI LEONARDO.

Partecipa il **Vice Segretario Generale** del Comune DR.SSA VITALE DARIA;

Il **Presidente**, dato atto che il numero degli intervenuti è quello richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA convocazione e dopo aver dichiarata aperta l'adunanza, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI PISTOIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alle Entrate Margherita Semplici in merito all'argomento in oggetto;

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disciplinato dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che è quindi rimasto fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Visto inoltre:



COMUNE DI PISTOIA

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio, il C.D. "DECRETO AIUTI" che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è differito al 30 aprile 2023, dall'articolo 1, comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;



COMUNE DI PISTOIA

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 le tariffe TARI devono essere approvate entro il 30 aprile del corrente anno;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (AREERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

Viste in particolare:

- la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 e la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che lo stesso deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;
- la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021, relativa all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pistoia è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro" (Autorità di ambito territoriale ottimale), ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale



COMUNE DI PISTOIA

toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Ricordato che:

- ATO Toscana Centro faceva pervenire in data 23/05/2022, in esito all'Assemblea tenutasi in pari data, comunicazione a mezzo PEC prot. 66045, di avvenuta approvazione a maggioranza della Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022 avente ad oggetto: *"Proposta tariffaria per i Comuni di ATO Toscana Centro della gestione ALIA spa, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: approvazione"*;
- in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Pistoia aveva manifestato il proprio dissenso ed espresso conseguentemente voto contrario all'approvazione del PEF per le annualità 2022-2025, non ritenendo accettabile, sulla base dei dati forniti, l'incremento di costi preventivato da ATO, né tanto meno condivisibile che il suddetto incremento debba essere riversato sulle tariffe degli utenti.
- ciononostante il PEF 2022-2025 era stato approvato dall'Assemblea con la soprarichiamata Delibera n. 7 del 23/05/2022, con 37 voti favorevoli, 20 contrari, 2 astenuti, 6 assenti; contro la quale il Comune di Pistoia ha proposto un ricorso attualmente pendente avanti al TAR Toscana - RG 981/2022;
- configurandosi l'Autorità d'Ambito Territoriale ottimale "autorità competente" per le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006, si era reso necessario conformarsi alle deliberazioni dalla stessa assunte;
- con nota prot. n. 314 del 06.02.2023 l'Autorità d'Ambito Territoriale ottimale ricordava alle varie amministrazioni comunali che con la deliberazione n. 7 del 23/05/2022, erano stati definiti gli importi dei corrispettivi tariffari per l'anno 2022 e 2023, mentre i Pef relativi alle annualità 2024-2025 sarebbero stati oggetto di aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 28.4 del MTR - 2, e che quindi le tariffe per l'anno 2023 avrebbero dovuto essere deliberate sulla base dell'importo già determinato da ATO per l'annualità 2023;

Ricordato che:

- con la deliberazione n. 62 del 31/05/2022 il Consiglio comunale ha provveduto alla presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per le annualità 2022-2025, con il quale ATO ha deliberato per il Comune di Pistoia per l'anno 2023 un costo complessivo finale di € 22.064.403,00;
- detto importo costituisce il costo del servizio da porre a carico dei contribuenti per l'anno 2023;



COMUNE DI PISTOIA

Considerato che, poiché il costo complessivo PEF 2023 non necessita di ulteriore presa d'atto da parte del Comune di Pistoia, con la presente deliberazione si deve procedere, ai fini della corretta gestione contabile e finanziaria, all'accertamento dell'entrata corrispondente, in quanto la Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio;

Dato atto che alcuni articoli del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti attribuiscono alla delibera annuale delle tariffe la determinazione dell'ammontare di riduzioni ivi stabilite, in conformità a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Ricordato che le agevolazioni Tari vengono disciplinate nel Regolamento comunale e il rinvio alla delibera di approvazione delle tariffe riguarda solo la determinazione del quantum, nei limiti previsti dal regolamento stesso, e le modalità per l'ottenimento di tali riduzioni, nel rispetto dei criteri prestabiliti dal regolamento comunale;

Dato atto che il costo di tali riduzioni è coperto dal gettito della tariffa e redistribuito all'interno della popolazione dei contribuenti Tari;

Ritenuto di indicare le valorizzazioni delle agevolazioni già previste negli anni precedenti, come segue:

- articolo 14 *"Articolazione della tariffa"* comma 4 in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2023 la riduzione applicabile è pari all'1,5% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche. La percentuale a favore delle utenze domestiche viene determinata all'1,5%, in quanto, a seguito di una riduzione sostanziale dei rifiuti totali prodotti dovuta ad una significativa riduzione del RUI (Rifiuti Urbani Indifferenziati) e applicando il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99, si intende utilizzare tale percentuale redistributiva del peso tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, per bilanciare gli aumenti delle tariffe;
- articolo 21 *"Tariffa giornaliera"* comma 2 in cui si precisa che la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2023 non si applica in merito alla tariffa giornaliera alcun aumento;
- articolo 25 *"Riduzioni per il riciclo"* comma 5 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche



COMUNE DI PISTOIA

che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D. Lgs n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa. La valorizzazione della riduzione è determinata annualmente nella delibera delle tariffe. Nelle more del censimento delle attività interessate dalla variazione normativa che prevede l'esclusione dalla tassazione delle superfici dei locali e delle aree ove si producono rifiuti speciali derivanti da attività agricole e da attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. si conferma tale riduzione a carattere residuale. Per l'anno 2023 la riduzione applicata è pari al 10% della tariffa.

- *Articolo 25 "Riduzioni per il riciclo" comma 6 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari per scopi assistenziali. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99. La percentuale e costo unitario Cu saranno determinate annualmente nella delibera delle tariffe. Per l'anno 2023, la percentuale prevista è pari al 100% e il costo unitario Cu è pari a 0,32.*
- *Articolo 27 Commi 1 e 2 - per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, purché il conferimento avvenga tramite modalità, che permettano il rilevamento puntuale degli svuotamenti. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento di tale riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Tenuto conto della fase di trasformazione del servizio che si protrarrà per l'intero anno 2023 e che porterà al conferimento della maggior parte delle frazioni di rifiuto a cura dei singoli utenti presso le postazioni di interrati o le oasi ecologiche, con tracciatura del conferimento stesso, il criterio per l'erogazione della riduzione per l'anno 2023 sia per le utenze che continuano a conferire tramite contenitori specifici in comodato gratuito, sia per le utenze che conferiscono presso le postazioni di interrati o le oasi ecologiche, è il seguente:*
 1. *il non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento rilevata dagli ispettori ambientali nel periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023;*
 2. *presentazione di autodichiarazione da parte dell'utente da produrre entro e non oltre il 31.12.2023 attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro).*



COMUNE DI PISTOIA

Viene riconosciuta una riduzione del 50,5% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, da applicarsi già nella tariffa 2023. Nel caso in cui le utenze non assolvano le 2 condizioni sopra elencate al 31/12/2023 la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

- Articolo 27 Comma 3 - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2023 non è prevista alcuna riduzione.
- Articolo 27 Comma 4 - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2023 non è prevista alcuna riduzione.
- Articolo 27 Comma 5 - Per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), può essere prevista la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento della TARI nei limiti e con le modalità stabilite annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe o secondo previsioni di legge;

Preso atto che:

- è stato introdotto dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (legge 19 dicembre 2019, n. 157), il bonus sociale con la seguente disposizione: *"Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con*



COMUNE DI PISTOIA

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge",

- il DPCM richiamato non è stato ad oggi adottato, per cui ARERA non ha potuto definire le modalità attuative dell'agevolazione;

Ritenuto, quindi, nell'attesa dell'adeguamento normativo sopra richiamato, di proseguire nella politica di sostegno alle famiglie garantendo, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, un'agevolazione per il pagamento della TARI ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti, graduando l'agevolazione rispetto al valore ISEE con le seguenti e consuete modalità:

1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.
2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.
3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico. L'importo del fondo già stanziato nell'apposito capitolo di bilancio è pari ad 180.000,00 euro ed è finanziato con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ai sensi dell'articolo 660 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede: "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*". L'Amministrazione si riserva di aumentare il fondo di un ulteriore finanziamento nella misura di euro 20.000,00, in occasione delle prossime variazioni di bilancio;

- Articolo 27 Comma 6 - *Per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e le utenze non domestiche situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri per l'individuazione*



COMUNE DI PISTOIA

delle zone montane e collinari saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2023 la riduzione applicabile è pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e al 40% della tariffa per le utenze non domestiche. Le zone montane e collinari sono state individuate con le stesse modalità utilizzate negli anni precedenti, in particolare quelle definite dalla Provincia per le esenzioni dei terreni montani ai fini IMU (prima ICI) ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D. Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione in acconto dell'anno 2023. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nel saldo o comunque nella prima bollettazione utile.

- *Articolo 27 Comma 7 - Per le utenze domestiche e non domestiche che svolgano attività nell'ambito dei patti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale della Partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2023 è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti (come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2 - .La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2023 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.*
- *Articolo 27 Comma 8 - Per le utenze non domestiche iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e per quelle relative all'imprenditoria giovanile può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2023 la riduzione applicabile è pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo.*



COMUNE DI PISTOIA

Per l'anno 2023 la riduzione applicabile è pari al 70% della parte variabile della tariffa per imprenditoria giovanile. Possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2023, nuove società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative. Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2023. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.

Vista la proposta di Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di soggetto gestore, dello schema contenente le tariffe distinte per utenze domestiche e non domestiche, elaborata sulla base del PEF, trasmesso formalmente e allegato al presente atto (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate, Dr.ssa Daria Vitale, contenente anche l'attestazione che al provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale, allegato all'originale della presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, allegato all'originale della presente deliberazione;

Dato atto del verbale della Commissione consiliare competente, depositato presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Dato atto di due emendamenti presentati relativi all'argomento in oggetto, entrambi votati e respinti;

Dato atto che i partecipanti alla seduta ed il Vice Segretario Generale hanno dichiarato di non trovarsi, rispetto a quanto deliberato, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale;



COMUNE DI PISTOIA

Dato atto inoltre, che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la registrazione e la trascrizione dell'eventuale dibattito, relativo all'argomento in oggetto, sono conservate presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;

Con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Essendo al momento presenti e votanti n. **33** Consiglieri;

A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli **n. 21** (Tomasi, Raso, Ferri, Mati, Patanè, Fontana, Cipriani, Pelagalli, Capeccchi, Galligani, Sicari, Bargiacchi, Trimboli, Bojola, Checcucci, Pagliai, Gelli, Saracca, Calzolari, Romoli, Cerdini)

Voti contrari **n. 12** (Fratoni, Giusti, Tosi, Boanini, Nesi, Bottacci, Fragai, Cotti, Nuti, Nesti, Branchetti, Bonacchi)

D E L I B E R A

1) di approvare per l'anno 2023 le tariffe TARI secondo lo schema contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, predisposto dall'ente gestore, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento per la disciplina della TARI;

2) di accertare la somma complessiva di euro 22.064.403,00 al Cap. 10265/10 "Tassa sui rifiuti" Acct. 184 del Bil. 2023;

3) di prevedere per l'anno 2023 le agevolazioni come di seguito esplicitato:

a) di applicare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nella misura del 1,5% della parte variabile della tariffa (articolo 14 comma 4 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

b) di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (articolo 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI);



COMUNE DI PISTOIA

- c) di applicare alle imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 una riduzione pari al 10% della tariffa (articolo 25 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
- d) di applicare alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni per scopi assistenziali, una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per la percentuale del 100% del costo unitario Cu pari a 0,32/kg (articolo 25 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
- e) di riconoscere alle utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) una riduzione nella misura del 50,5% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, da applicarsi già nella tariffa 2023, alle seguenti condizioni:
1. il non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento rilevata dagli ispettori ambientali nel periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
 2. presentazione di autodichiarazione da parte dell'utente da produrre entro e non oltre il 31.12.2023, attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro).
- Nel caso in cui le utenze non assolvano le 2 condizioni sopra elencate al 31/12/2023 la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile;
- f) di stabilire per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un'attestazione ISEE, un'agevolazione per il pagamento della TARI, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, fino all'esaurimento dei fondi previsti, secondo i seguenti criteri (articolo 27 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI):
1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale;
 2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta;



COMUNE DI PISTOIA

3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità, quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico. Tali agevolazioni sono finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ai sensi dell'articolo 660 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. In particolare, euro 180.000,00 sono già stati stanziati nell'apposito capitolo di bilancio e l'Amministrazione si riserva di aumentare il fondo di un ulteriore finanziamento nella misura di euro 20.000,00, in occasione delle prossime variazioni di bilancio;

g) di stabilire una riduzione pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e pari al 40% della tariffa per le utenze non domestiche, situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale, determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla Provincia per le esenzioni ai fini IMU, ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D. Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione dell'anno 2023. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile. (articolo 27 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

h) di stabilire una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti (come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2 -. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2023 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;

i) di stabilire una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e di stabilire una riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa per l'imprenditoria giovanile. Relativamente all'imprenditoria giovanile possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono,



COMUNE DI PISTOIA

nell'anno 2023, nuove società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative; sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2023. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;

4) di dare atto che la somma di € 180.000,00 è stata impegnata al Cap. 22181/70 "Agevolazioni e riduzioni Tari" Imp. 1378 del Bil. 2023, rimandando l'effettivo impegno di spesa a successiva determinazione dirigenziale;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Alia Servizi Ambientali Spa, a cura del Servizio proponente;

6) di dare atto che la presente delibera tariffaria verrà pubblicata, a cura dell'ufficio Entrate, sul portale del Federalismo Fiscale ai fini della sua pubblicità ed efficacia, come prevista dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalla Circolare 2/DF del 22.11.2019;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:

- Dr.ssa Daria Vitale - Dirigente Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate
- Dr. Franco Ancillotti - Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende partecipate
- Dirigenti Servizi comunali

Dopodichè

IL PRESIDENTE

propone quindi di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;

Essendo al momento presenti e votanti n. **33** Consiglieri;



COMUNE DI PISTOIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli **n. 21** (Tomasì, Raso, Ferri, Mati,
Patanè, Fontana, Cipriani, Pelagalli,
Capecchi, Galligani, Sicari, Bargiacchi,
Trimboli, Bojola, Checcucci, Pagliai,
Gelli, Saracca, Calzolari, Romoli,
Cerdini)

Voti contrari **n. 12** (Fratoni, Giusti, Tosi, Boanini,
Nesi, Bottacci, Fragai, Cotti,
Nutì, Nesti, Branchetti, Bonacchi)

A P P R O V A

la proposta del Presidente dichiarando la **immediata eseguibilità** del provvedimento precedentemente approvato.